




Istruzione Operativa

IP6.0.10.6 Gestione degli animali d'affezione a seguito di situazione di emergenza

Redatto da	Maurilio GIORGI Direttore Dip. Veterinario e Sicurezza Alimento di Origine Animale		Data	11 MAR, 2021
Approvato da	Silvana CIRINCIONE Direttore Sanitario		Data	11 MAR, 2021

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	ATTIVITÀ	2
3	MONITORAGGIO E CONTROLLO	6
4	RIFERIMENTI	6



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa, scritta in accordo con la normativa vigente e con le linee guida regionali 2020 (vedi ELENCO NORME DI RIFERIMENTO/ARCHIVIO LEGISLAZIONE VETERINARIA), è stata redatta al fine di definire e documentare le attività adottate dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale dall'ATS Val Padana per gestione degli animali d'affezione a seguito di situazione di emergenza.

La presente procedura si applica al territorio di competenza dell'ATS Val Padana.

Ai fini della presente istruzione operativa, per animali d'affezione si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per suo diletto e compagnia o che può svolgere attività utili all'uomo, ex art. 104 della L.R. 33/09.

Gli animali d'affezione nelle zone interessate da un'emergenza comprendono soggetti:

- trasferiti in un campo di accoglienza al seguito della popolazione che ha abbandonato il proprio domicilio;
- presenti presso abitazioni di privati cittadini, ma non più da loro custoditi per motivi legati all'emergenza;
- detenuti in strutture di ricovero;
- dispersi, vaganti, in stato di libertà o randagi.

La gestione di questi animali è di specifica pertinenza dei Servizi Comunali sotto la vigilanza e coordinamento del DVSA.

2. ATTIVITÀ

Indipendentemente della modalità di custodia e ricovero degli animali il Dipartimento Veterinario deve garantire:

- censimento e identificazione degli animali al seguito della popolazione e non;
- organizzazione di punti di controllo per la suddivisione degli animali in gruppi (specie, presenza proprietario, stato sanitario, pericolosità);
- assistenza sanitaria per:
 - ✓ censimento e identificazione degli animali presenti o ritrovati/catturati;
 - ✓ compilazione schede cliniche e registrazioni delle variazioni in anagrafe regionale;
 - ✓ assistenza sanitaria e prevenzione delle malattie (es. trattamenti antiparassitari, profilassi vaccinale, ecc.);
 - ✓ monitoraggio delle condizioni cliniche degli animali;
 - ✓ gestione delle spoglie di animali morti (registrazione, stoccaggio, smaltimento);
- approvvigionamento e gestione (stoccaggio, distribuzione) degli alimenti, farmaci e presidi per gli animali da compagnia;
- raccolta delle segnalazioni da parte della popolazione di animali smarriti o trovati;
- ricongiungimento degli animali ritrovati al legittimo proprietario o affidamento degli stessi.



2.1 Gestione animali da compagnia

2.1.1 Ricovero degli animali - caratteristiche dei ricoveri

2.1.1.1 Ricoveri per cani e gatti

Fatte salve diverse indicazioni connesse con l'emergenza, le caratteristiche dei ricoveri per gli animali d'affezione (cani e gatti) e la loro gestione deve attenersi a quanto previsto dalla L.R. 33/09 e dal Regolamento regionale 2/2017.

2.1.1.2 Ricoveri per altri animali d'affezione

Per quanto concerne le strutture per gli altri animali d'affezione, i furetti ed i piccoli mammiferi possono essere detenuti in gabbie o in idonei contenitori attrezzati in funzione delle esigenze etologiche degli animali cui sono destinati.

La lunghezza minima del contenitore deve essere almeno il triplo di quella dell'animale, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali, escludendo la coda.

2.1.1.3 Ricoveri per uccelli ornamentali

Gli uccelli ornamentali possono essere detenuti in gabbie con numero adeguato di abbeveratoi e mangiatoie, compatibilmente con le affinità di specie, considerando le indicazioni a seguire:

- ✓ piccoli volatili (fino a 15 cm di lunghezza becco-coda): voliera avente dimensioni di almeno 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi e un massimo di 10 uccelli;
- ✓ volatili di media dimensione (da 16 cm fino a 25 cm di lunghezza becco-coda): voliera avente dimensioni di almeno 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi e per un massimo di 8 uccelli;
- ✓ volatili di grandi dimensioni (superiori a 25 cm di lunghezza becco-coda): gabbia avente dimensioni minime di cm 65 per 75 per 150 di altezza e può ospitare un solo esemplare.

2.1.1.4 Ricoveri per rettili ed animali esotici

Gli animali esotici, definiti "pericolosi", per i quali è già vietato il possesso dalla legislazione italiana vigente, saranno sequestrati ed inviati ai centri autorizzati per il loro recupero e la loro detenzione (CRAS).

L'autorizzazione alla detenzione dei rettili e degli animali esotici, ivi comprese le specie invasive autorizzate, in contesto campale deve essere valutata ed autorizzata dal responsabile del campo, previo parere del veterinario ufficiale di riferimento all'atto della registrazione in ingresso.

Si tratta di situazioni particolari da gestire caso per caso ed in funzione della possibilità strutturale all'interno del campo di avere a disposizione locali e attrezzature idonei per la detenzione.

2.1.2 Animali da compagnia al seguito della popolazione sfollata nei campi di accoglienza

Fermo restando eventuali deroghe emesse per la gestione della fase straordinaria durante l'allestimento dei campi di accoglienza, la detenzione degli animali da compagnia deve uniformarsi sia ai regolamenti del campo, sia a quelli generali stabiliti dal Codice civile, amministrativo e penale.



Il DVSA, di concerto con le altre componenti della catena di comando della Protezione Civile, deve valutare l'opportunità di ricoverare gli animali presso una specifica area attrezzata dei campi di accoglienza, di consentire la presenza degli animali all'interno delle strutture di accoglienza per la popolazione (tensostrutture, prefabbricati, ecc.) o di prevederne il ricovero presso strutture preesistenti (registrate in Anagrafe Animali d'Affezione).

Tale valutazione dovrà essere condotta considerando elementi quali:

- numerosità e specie degli animali;
- disponibilità di spazio;
- stato sanitario della popolazione e degli animali;
- stato psicologico della popolazione.

Nel rispetto di tutte le regole di civile convivenza, dovrà essere favorito il rapporto animale-proprietario e dunque, ove sussistano le condizioni, l'animale d'affezione deve poter convivere in tenda con il nucleo familiare di appartenenza.

Il veterinario ufficiale, valutati i dati del censimento effettuato presso i punti di controllo, previa consultazione della scheda clinica ed in accordo con il responsabile del campo e con gli altri nuclei familiari ospiti della stessa tenda, potrà stabilire quali animali possono essere accolti in tenda. In questo caso, i proprietari riceveranno un'assistenza e dovranno essere loro fornite istruzioni per una corretta gestione del proprio animale da compagnia nel contesto del campo, anche attraverso la predisposizione di cartellonistica.

2.1.3 Animali da compagnia al seguito della popolazione sfollata in aree esterne al campo di accoglienza

Si fa riferimento agli animali da compagnia presenti al seguito della popolazione che, per motivi legati all'emergenza, ha abbandonato il proprio domicilio ed è ospitato presso strutture recettive differenti dai capi di accoglienza (complessi alberghieri, domicilio di parenti o conoscenti).

2.1.4 Animali da compagnia non ricoverati al seguito della popolazione

Gli animali d'affezione che non possono rimanere con i proprietari o quelli senza padrone, possono essere ricoverati:

- presso strutture di detenzione della zona (dato ricavabile dall'Anagrafe Animali d'Affezione);
- presso ricoveri con recinti smontabili con permanenza di 48-72 ore;
- presso famiglie disposte ad accoglierli temporaneamente in collaborazione con le associazioni animaliste;
- presso strutture di ricovero per gli animali preesistenti (registrate in Anagrafe Animali d'Affezione)

In via eccezionale potranno permanere presso il domicilio del proprietario se lo stesso è in grado di garantire l'accudimento e la cura degli stessi.

Dovrà essere approntata apposita modulistica attestante il cambio del luogo di detenzione che deve essere registrato nell'anagrafe animali d'affezione appena possibile e comunque non oltre la tempistica prevista dalla normativa regionale.



2.1.5 Controllo degli animali smarriti o randagi

La presenza di cani randagi nelle zone interessate da un'emergenza, cui si aggiungono le colonie feline e gli animali di proprietà dispersi o abbandonati, rappresenta un problema di competenza veterinaria.

Attraverso l'anagrafe regionale è possibile quantificare la popolazione di cani di proprietà e di colonie feline presenti nell'area interessata dall'emergenza.

Vanno attentamente valutate le problematiche igienico-sanitarie direttamente o indirettamente connesse al randagismo:

- zoonosi;
- accesso alle aree di raccolta rifiuti e relativa dispersione di materiale;
- accesso alle aree di raccolta della popolazione;
- contaminazione fecale;
- morsicature;
- stato di ansia che si innesca nella popolazione (timore di morsicature e che gli animali possano sfigurare le salme).

Occorre inoltre considerare la necessità di dovere gestire le seguenti problematiche:

- rilevante numero di segnalazioni di cani e gatti smarriti (può essere valutata la collaborazione con associazioni di volontariato per la diffusione attraverso i social media degli appelli di smarrimento);
- rilevante presenza e cattura di cani e gatti smarriti ed altri animali d'affezione;
- attivazione di help desk dedicato alla popolazione;
- implementazione dell'impiego dell'applicazione regionale Zampa a Zampa;
- donazioni alimenti per cani e gatti da parte di privati, associazioni e industrie produzione alimenti per animali;
- donazioni di farmaci;
- erogazioni liberali da privati o associazioni;
- richieste di intervento sanitario (soccorso, vaccinazione, farmaci).

I cani devono essere catturati e ricoverati in un canile sanitario o rifugio, qualora non sia possibile identificare il proprietario, o in ricoveri temporanei allestiti con recinti smontabili di rete metallica.

La cattura degli animali, compreso l'intervento d'urgenza per il primo soccorso degli animali feriti, viene attuata, di norma, attraverso il ricorso alla ditta e alle strutture veterinarie convenzionate.

Va valutata l'opportunità di avvalersi dei volontari delle associazioni zoofile, coordinate dal veterinario ufficiale competente per territorio o incaricato, e degli ambulatori presenti nella zona. Potrà essere necessario affidare la gestione delle strutture di ricovero alle associazioni di volontariato presenti sul territorio; in caso di necessità/urgenza l'ATS può stipulare ulteriori convenzioni.

Nel caso sia comunque necessario prevedere, almeno in parte, l'intervento diretto, la squadra veterinaria preposta al controllo degli animali randagi deve avere il seguente equipaggiamento:

- strumenti per narcotizzare gli animali anche a distanza (telenarcosi): siringhe, fucili, cerbottane;
- lacci anche rigidi per l'accalappiamento dei cani;
- sacchi di plastica per la raccolta degli animali morti;
- trappole ed esche per la cattura degli animali;



- equipaggiamento chirurgico di base per il soccorso di animali feriti (garze, aghi *Butterfly*, cotone, filo ed ago da sutura, pinze, guanti sterili monouso, soluzioni elettrolitiche con deflussori, elettrobisturi, medicinali veterinari ad azione anestetica e/o eutanasia).

All'equipaggiamento specifico sopra descritto si deve aggiungere l'attrezzatura elencata nella TP6.0.10.11 *Dotazione consigliata delle squadre veterinarie*.

3. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di assicurare una corretta erogazione del servizio l'ATS della Val Padana ha deciso di definire il servizio (finalità), le sue caratteristiche (indicatori di prestazione) e le relative modalità di misurazione.

Tali caratteristiche vengono definite e tenute sotto controllo come da "Piano Controllo Processo", riportato nel documento Sintesi Indicatori Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale.

4. RIFERIMENTI

- Tabella elenco norme di riferimento/ Archivio Legislazione Veterinaria;
- PP6.0.10 Gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche;
- IP6.0.10.6 Indicazioni operative attività comuni alle varie tipologie di emergenze;
- TP6.0.10.11 Dotazione consigliata delle squadre veterinarie.